

STUDIO LEGALE
Villata, Degli Esposti e Associati

VIA S. BARNABA, 30 – 20122 MILANO
Tel. 02 54 92 95.1
Telefax 02 54 62 107 – 02 55 01 33 39
e-mail: studio@vilde.it
www.vilde.it

AVV. PROF. RICCARDO VILLATA
Ordinario di Diritto Amministrativo
Univ. Milano – Fac. Giurisprudenza
AVV. ANDREINA DEGLI ESPOSTI
AVV. LAURA SOMMARUGA
AVV. ANGELA RUOTOLO
AVV. ELISABETTA M. DE MATTEIS
AVV. GORDON M. LA PIETRA
AVV. FRANCESCA VRESPA
AVV. MONICA NARDULLI
AVV. STEFANIA ROMANELLI
AVV. VALENTINA CACCAMO
AVV. MARIA CHIARA CIPOLLONI
DOTT. GIACOMO ZENNARO
DOTT. GIUSY MIGLIORELLI
DOTT. CHIARA SARAGO'
DOTT. GLORIA MOLTENI
DOTT. ANGELO QUINTIERI
MS DANIELA ORINDI

ROMA
Via L. Bissolati, 76 (00187)
Tel. 06 48 90 67 66
Fax 06 47 82 16 84

BOLOGNA
Via San Gervasio, 4 (40121)
Tel. 051 23 11 56
Fax 051 23 40 96

Of counsel
AVV. DAGOBERTO DEGLI ESPOSTI

Milano, 30 dicembre 2011

RV/LS/UT522

Spettabile
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO
Via Solferino 19
20121 - MILANO

- per posta prioritaria anticipata
via email consiglio@ordinearchitetti.mi.it -

Alla c.a. del Presidente dell'Ordine, Arch. Daniela Volpi

Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 309 del 21 novembre 2011

In ordine al quesito sottopostomi, relativo agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011 su **i)** gli interventi edilizi di ristrutturazione con modifica di sagoma già conclusi; **ii)** le pratiche edilizie protocollate cui sia già stata presentata la dichiarazione di inizio dei lavori; **iii)** le pratiche edilizie

protocollate ma senza comunicazione dell'inizio dei lavori, ritengo di poter osservare quanto segue.

I. Tramite la sentenza sopra ricordata la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale lombarda laddove escludeva il vincolo di sagoma negli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Ad opinione della Corte, l'art. 27, comma 1, lett. d), della L.R. n. 12/2005, come interpretato dall'art. 22 della L.R. 7/2010, contrasterebbe con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del d. P.R. n. 380/2001, in tal modo violando l'art. 117, terzo comma, della costituzione italiana, in materia di governo del territorio.

In base alla normativa statale di principio, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente – intesa quest'ultima come la conformazione piano volumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non già di ristrutturazione edilizia.

Ci si chiede, quindi, quali possano essere gli effetti pratici dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della normativa regionale lombarda in materia di ristrutturazione.

Ebbene, deve in primo luogo rammentarsi che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale una legge, nazionale oppure regionale, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia della Corte nella Gazzetta Ufficiale.

La giurisprudenza sul punto ha più volte affermato che la retroattività della declaratoria di incostituzionalità incontra il solo limite dei c.d. diritti quesiti e dei c.d. rapporti esauriti (Consiglio Stato, sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479). Secondo un orientamento consolidato le pronunce della Corte Costituzionale hanno infatti efficacia retroattiva *ex tunc*, “*in quanto cancellano e/o eliminano dall'ordinamento giuridico fin dall'origine (come se non fosse mai esistita) la norma dichiarata incostituzionale*” (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 13 giugno 2005 n. 509). Siffatta efficacia retroattiva si applica unicamente ai rapporti ancora pendenti al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

declaratoria di incostituzionalità, mentre l'applicazione della norma dichiarata incostituzionale rimane ferma con riferimento ai rapporti pregressi chiusi in modo irretrattabile (cd. rapporti esauriti).

La giurisprudenza dominante considera rientrare nel novero dei predetti rapporti esauriti solo i rapporti che si sono definitivamente consolidati, vuoi per l'intervento di una sentenza passata in giudicato, vuoi per lo spirare dei termini di decadenza o di prescrizione o per altri motivi previsti nelle leggi dello Stato che impediscono la giustiziabilità del rapporto interessato dalla norma dichiarata incostituzionale (cfr. Tribunale di Roma, 14 febbraio 1995: *“l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti”*, ossia, *“a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte Costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”*; T.A.R. Lecce – Puglia, Sez. II, 11 febbraio 2010 n. 550: *“le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale inficiano ab origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata incostituzionale, nel senso che, dal giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, le disposizioni legislative dichiarate costituzionalmente illegittime non possono più trovare applicazione, salvo il limite dei c.d. “rapporti esauriti”, ossia delle situazioni giuridiche ormai consolidate”*; T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 9 febbraio 2010 n. 1386: *“l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme di legge riguarda i rapporti pendenti e non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia del giudice costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate in virtù, tra l'altro, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili”*).

In altre parole, l'effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale di disposizioni di legge o di fonti primarie è rappresentato dal venir meno dell'efficacia delle disposizioni dichiarate incostituzionali (cfr. art. 136 cost. e art. 30, terzo comma, della Legge n. 87 del 1953): dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza nessuna Amministrazione Pubblica può più fare applicazione di siffatte disposizioni.

I provvedimenti, emanati sulla base della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, che siano al vaglio del Giudice Amministrativo devono essere annullati, *“a nulla rilevando che essi potevano in ipotesi risultare legittimi alla data in cui furono adottati, e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 1 L. cost. 9 febbraio 1948 n. 1, la declaratoria di incostituzionalità è efficace rispetto a situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere anche quelle di provvedimenti, adottati sul presupposto di fonti primarie oggetto della declaratoria suindicata, ma che non siano divenuti inoppugnabili o rispetto ai quali non sia intervenuto un giudicato di reiezione di eventuali impugnazioni”* (Consiglio Stato, sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8056; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 24 febbraio 2011 n. 353).

In altri termini, la pronuncia di incostituzionalità produce effetti, quindi, diretti nel processo amministrativo anche indipendentemente dalla proposizione, da parte dell'interessato, dell'eccezione d'incostituzionalità (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 25 novembre 2009, n. 1954) qualora la norma di legge costituisca parametro per l'esame della legittimità (o meno) dell'atto amministrativo, ponendosi come *“indispensabile ai fini della definizione della controversia”* (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 26 marzo 2003, n. 2970). Laddove, quindi, l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rientri nelle questioni sottoposte al vaglio del giudice amministrativo, ovvero riguardi il potere sulla cui base sia stato emanato l'atto impugnato, l'organo giudicante può, anche indipendentemente dalla prospettazione di specifici motivi di gravame in tal senso, rilevare d'ufficio l'intervenuta declaratoria, da parte della Consulta, dell'incostituzionalità di norme poste a fondamento del provvedimento impugnato e trarre da ciò le conseguenze del caso, in relazione all'atto e al rapporto di cui al giudizio [in termini; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. II, 16 maggio 2011 n. 1247: *“La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, con uno specifico motivo di ricorso riferito alla norma incostituzionale, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al giudice delle leggi, ancorché non abbia sollevato alcun profilo d'incostituzionalità della stessa, assumendo rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo*

amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi”; T.A.R. Liguria – Genova, Sez. I, 18 novembre 2010 n. 10405; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, 16 aprile 2010 n. 926: “*Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarino l'incostituzionalità di determinate norme giuridiche producono effetti diretti nel processo amministrativo anche indipendentemente dalla proposizione, da parte di eventuali interessati, dell'eccezione d'incostituzionalità; pertanto, qualora l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali rientri nelle questioni sottoposte al Giudice amministrativo con i motivi di ricorso, ovvero riguardi il potere sulla cui base sia stato emanato l'atto impugnato od i correlativi interessi, il Giudice amministrativo può, anche indipendentemente dalla prospettazione di specifici motivi di gravame in tal senso, rilevare d'ufficio l'intervenuta declaratoria dell'incostituzionalità di norme in applicazione (oppure in violazione) delle quali risulti essere stato adottato il provvedimento impugnato e trarre da ciò le conseguenze del caso, in relazione all'atto ed al rapporto di cui al giudizio; ne deriva che non è ammessa ogni eventuale pronuncia che abbia come parametro di riferimento la norma di cui si è dichiarata l'incostituzionalità”*; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3997: “*La sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, con uno specifico motivo di ricorso riferito alla norma incostituzionale, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al giudice delle leggi, ancorché non abbia sollevato alcun profilo d'incostituzionalità della stessa, assumendo rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilità di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificità dei motivi”*; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 14 febbraio 2008, n. 224; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 aprile 2007 n. 1740: “*le sentenze della Corte Costituzionale devono essere applicate anche d'ufficio, pur in mancanza di specifico motivo di ricorso da parte del ricorrente; infatti, sul principio dispositivo proprio del processo amministrativo, in tal caso, si deve ritenere prevalente l'esigenza di evitare che le norme dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del Giudice e di impedire che si consolidino gli atti adottati sulla loro base”*; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 febbraio 1999 n. 138: “*Il giudice amministrativo come ha, al pari di qualsiasi altra autorità giurisdizionale, il potere di sollevare d'ufficio la questione concernente la legittimità costituzionale della norma sulla cui applicazione si controverte, egualmente, per ragioni di intrinseca coerenza, ha il potere di trarre d'ufficio le conseguenze dalla sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo l'eccezione sollevata in altro giudizio, dichiara l'incostituzionalità di una norma (nella specie si è ritenuto legittimo l'annullamento del provvedimento che*

disponeva la decadenza dall'impiego sulla base di una norma dichiarata incostituzionale nel corso del giudizio)"].

II. Alla luce delle considerazioni che precedono, nell'ipotesi sub **i)**, ossia di *interventi di ristrutturazione con modifica di sagoma già conclusi*, in relazione ai quali:

- a)** non ci sia un giudizio pendente;
- b)** i relativi titoli assentivi risultino inoppugnabili per decorrenza dei termini decadenziali;

appare ragionevole concludere che difficilmente la sentenza n. 309/2011 possa esplicare qualche effetto¹.

Con riferimento all'inoppugnabilità del titolo abilitativo appare opportuno puntualizzare che:

- laddove l'intervento sia realizzato previo rilascio da parte dell'Amministrazione competente del permesso di costruire, consolidato in giurisprudenza è il principio a mente del quale *“ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi la piena conoscenza da cui far decorrere il relativo termine di impugnazione va ancorata all'ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera per un eventuale non conformità urbanistica della stessa, sì da non esservi dubbi in ordine in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio assentito”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2011 n. 5612; idem, Sez. IV, 23 settembre 2011 n. 5346);

- laddove, viceversa, il titolo abilitante sia costituito da una DIA risulta più difficile stabilire quando la situazione possa dirsi caratterizzata dal requisito della *definitività*. A seguito, infatti, delle recenti modifiche normative sussiste la facoltà - *sine die*, stando al tenore letterale della norma - del vicino di sollecitare all'Amministrazione comunale l'esercizio delle verifiche ad essa spettanti e, in caso di inerzia, esperire l'azione *ex art. 31*, commi 1, 2 e 32 del d. lgs. 104/2010. La citata definitività potrà dirsi perfezionata decorso il termine annuale

¹ Appare incoerente con la premessa dell'irrelevanza della sentenza della Corte Costituzionale quanto ai rapporti esauriti la tesi che volesse ritenere sussistente anche in questo caso il potere di autotutela del Comune.

decorrente dalla presentazione del sollecito senza che sia stato azionato il relativo giudizio innanzi al T.A.R. competente.

III. In merito alle ipotesi sub **ii)** e **iii)**, alla luce delle considerazioni suesposte, si evince come le relative situazioni risultino ancora “pendenti e pertanto le medesime soggiacciono alla dichiarazione di incostituzionalità della norma in forza della quale era stato rilasciato l’atto permissivo ovvero presentata una DIA, esponendosi pertanto a fondate impugnative da parte dei vicini o di altri soggetti ai quali, per il radicamento sul territorio, venga dal giudice riconosciuta la legittimazione processuale.

L’Amministrazione comunale, in siffatte ipotesi, potrebbe determinarsi secondo le seguenti modalità:

a) annullare d’ufficio il titolo assentivo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività), potere che potrà tuttavia essere esercitato solo in presenza di specifiche ragioni di pubblico interesse e tenendo in debita considerazione l’affidamento ingenerato in capo al privato, nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011 n. 1862; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2011 n. 4770: “*Ai sensi dell’art.21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’esercizio del potere di autotutela, e quindi il concreto provvedimento di ufficio adottato dall’Amministrazione, richiede che quest’ultima, oltre ad accertare entro un termine ragionevole l’illegittimità dell’atto (nella specie di rilascio del permesso di costruire), debba altresì valutare la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, dovendosi in particolare escludere che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata*”; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 12 luglio 2011 n. 3726: “*L’annullamento di ufficio presuppone una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni, che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione*”; T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 7 luglio 2011 n. 973: “*l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dell’atto illegittimo deve*

tenere conto non solo della sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ma anche degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere, in ragione anche del tempo trascorso e del conseguente affidamento ingenerato in tali soggetti"; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8291: "È legittimo l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio in presenza dei seguenti presupposti: illegittimità originaria del provvedimento; interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione diverso dal mero ripristino della legalità; assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari; motivazione, sia pure sintetica, in ordine alla sussistenza dei presupposti alla base dell'esercizio del potere di autotutela"; T.A.R. Veneto – Venezia, Sez. II, 30 settembre 2010 n. 5242: "il presupposto per un legittimo esercizio del potere di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia non può ridursi al ripristino della legalità, occorrendo dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio e della comparazione tra tale interesse e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato, tanto più quando il titolare della concessione, in ragione del tempo decorso abbia maturato un legittimo affidamento in merito alla realizzazione delle opere";).

Laddove il titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) venisse annullato (dall'Amministrazione comunale o dal Giudice Amministrativo), troveranno applicazione le sanzioni di cui all'art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ossia la demolizione oppure, in alternativa, *"qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione ... la restituzione in pristino ... la sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere ... valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini per l'impugnativa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di cui all'art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo";*

b) esercitare – laddove l'Amministrazione comunale aderisse a all'orientamento giurisprudenziale che non riconosce natura provvedimento alla Dia – il proprio potere repressivo anche in assenza di un provvedimento in autotutela.

Occorre al riguardo rammentare che – nonostante il diverso avviso mostrato, sia pur con oscillazioni, dal TAR Lombardia – Milano, a mente del quale, in materia di DIA, *“una volta decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 23, d.P.R. n. 380/2001, la p.a., per poter esercitare il potere sanzionatorio, deve, prima, incidere sul titolo edilizio, intervenendo su di esso in autotutela, sempre che ne ricorrano i presupposti. E di ciò ne è riprova il comma 2-bis dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 che, con specifico riferimento alla d.i. edilizia, equipara l’ipotesi di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo ai casi di interventi eseguiti in base a permesso di costruire (TAR Lombardia – Milano, 22 gennaio 2010 n. 135)”* (T.A.R. Lombardia – Milano 3 dicembre 2010 n. 7474) - l’Autorità comunale potrebbe aderire al diverso orientamento giurisprudenziale in base al quale la DIA non costituisce un provvedimento amministrativo a formazione tacita (che non dà luogo ad un titolo costitutivo), rappresentando, viceversa, un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività edilizia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3916; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 2 dicembre 2004 n. 18030) e come tale suscettibile di un’azione di accertamento negativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2009 n. 717).

Ne consegue che, pur decorso il termine entro il quale è chiamato ad esercitare il proprio potere inibitorio (tramite ordine o diffida a non eseguire i lavori), il Comune sarebbe facoltizzato ad intervenire, applicando la sentenza della Corte Costituzionale e senza previo atto di autotutela in senso stretto, in virtù del potere sanzionatorio-repressivo di tipo ripristinatorio o pecuniario. La presentazione di una DIA e il decorso del termine non sono invero in grado di esplicare alcun effetto abilitativo laddove l’intervento risulti contrastare con la disciplina urbanistica (cfr. T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. II, 8 settembre 2011 n. 1364; Consiglio di Stato, Sez. II, 28 maggio 2010 n. 1990: *“nel procedimento di denuncia di inizio attività, la scadenza del termine perentorio di trenta giorni (ex art. 23, t.u. 6 giugno 2001 n. 380) preclude all’Amministrazione competente l’esercizio del suo potere di controllo a fini inibitori, ma non impedisce l’esercizio del suo ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia che risulti ex post in contrasto con la disciplina urbanistica in vigore”*; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 17 giugno 2009 n. 4066: *“Il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività comporta, ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001, la*

decadenza dell'amministrazione comunale del potere di inibire i lavori; tuttavia, qualora l'attività edilizia sia illegittima in quanto non rispondente alle norme di legge o di regolamento, ovvero alle prescrizioni dettate dallo strumento urbanistico, residuano in capo all'amministrazione comunale il generale potere degli abusi edilizi, di cui dall'art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il potere di autotutela previsto dall'art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990 s.m.i.”; T.A.R. Sardegna – Cagliari, Sez. II, 6 ottobre 2008 n. 1822: “nel procedimento di denuncia inizio attività, disciplinato dall'art. 23 T.U. 6 giugno 2001 n. 380, la scadenza del termine perentorio di trenta giorni preclude all'Autorità comunale competente l'esercizio del suo potere di controllo a fini inibitori (previsto dall'art. 6, in relazione al comma 1), ma non impedisce l'esercizio del suo ordinario potere sanzionatorio-repressivo per ogni trasformazione edilizia contrastante con la disciplina urbanistica”).

Alla luce della situazione che si è venuta a creare in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale e dei rischi che ne conseguono, appare opportuno che i professionisti incaricati della realizzazione di interventi ancora in corso o neppure iniziati informino di ciò la committenza, non mancando per altro verso di verificare quali orientamenti intendano assumere i vari Comuni di riferimento

Reso il presente parere sulla base degli elementi ad oggi noti, rimango a disposizione per ogni chiarimento ed integrazione eventualmente necessari alla luce delle prassi che si venissero ad instaurare, e invio i miei migliori saluti


Avv. Prof. Riccardo Villata